



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA

Piazzale Michele Serratore, 1 - 04100 LATINA

Tel 0773 691252 - Fax 0773 664205

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it

E-mail: dplnd.latina@lnd.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N° 5 del 31/07/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

Comunicazioni della LND

Pag. 2

Motivazioni-CSAT della LND

Pag. 3/5

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Stralcio C.U. n. 7/LND del 1° luglio 2023

NOMINE DELEGAZIONI PROVINCIALI

Si comunicano, di seguito, le nomine relative alla composizione della Delegazione Provinciale di Latina della LND per la stagione 2023/2024.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA

Delegato	Valente Raffaele	
Vice Delegato	Mattoni Massimo	
Componenti	Ottaviani Francesco Zaccheo Reginaldo	Zicarelli Fausto Vernazzaro Francesco
Segretario	Bianco Luigi	

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione dell'1 giugno 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA

105) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. REAL LATINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.174 SGS DEL 24/05/2023 (Gara: REAL LATINA – PONTINIA del 20/05/2023 – Coppa Provincia Under 14 Latina)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 402 dell'1/06/2023

Il giorno 01.06.2023 presso la sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunita la Corte Sportiva di Appello Territoriale;

preso atto del Comunicato Ufficiale n.174 del 24.05.2023 del Giudice Sportivo territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, e valutato tutti gli atti del fascicolo, la stessa ritiene di respingere il reclamo avanzato dalla A.s.d. Real Latina, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali, alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali, oltre che del supplemento fornito.

La Corte riconosce la sussistenza della erronea indicazione nella produzione della distinta di gioco fornita dalla Società Asd Real Latina all'arbitro, in occasione della gara di Coppa Provincia Under 14 di Latina del 20.05.2023.

Nella distinta in questione veniva inserito, non avendone titolo, il calciatore della Società Asd Real Latina, Bandiziol Alessio (nato il 4.10.2011), che partecipava alla stessa con la maglia n. 3, prendendo effettivamente parte alla stessa, così come altresì ribadito dall'arbitro dinnanzi alla scrivente Corte.

Lo stesso calciatore, Bandiziol Alessio, veniva ammonito all'11 minuto del secondo tempo. Pertanto sentita la Società Asd Real Latina dinanzi a questa Corte così come pure il direttore di gara, al fine di chiarire la posizione del calciatore in essere, ed alla luce della disciplina del comunicato ufficiale SGS n.1 del 14.07.2022 il quale prevede che possano prendere parte all'attività calcistica Under 14 i calciatori che anteriormente al 1 gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiamo compiuto anagraficamente il 12esimo anno di età, viene seguita la ratio dell'art. 10 comma 6, lett. a) del C.G.S., che si basa sul peculiare presupposto della responsabilità che il legislatore federale ricollega all'opera di vigilanza e di opportuna cautela che ogni società sportiva è tenuta a porre in essere onde prevenire le condotte illecite dei soggetti coinvolti nel sistema sportivo, fin dal momento dell'appello del direttore di gara dei giocatori stessi.

Tutto ciò premesso questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 13 luglio 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FEDERICA CAMPIONI

Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

113) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CITTA DI LENOLA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TULLIO CRISTIAN FINO AL 15/03/2024, DEL CALCIATORE QUINTO SIMONE PER 5 GARE, DEI CALCIATORI LAURETTI SAMUELE E ZIZZO ALESSANDRO PER 4 GARE E DEL CALCIATORE BANGURA ISMAEL PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONI PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.105 LND DEL 15/06/2023

(Gara: CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA – CITTA DI LENOLA del 10/06/2023 – Coppa Provincia Juniores Latina)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 433 del 14/07/2023

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

visto il reclamo in epigrafe, presentato dalla società Città di Lenola, con il quale la stessa chiedeva a questa Corte la riforma delle decisioni di primo grado adottate dal Giudice sportivo territoriale presso la Delegazione provinciale di Latina, a seguito dei fatti accaduti nel corso della gara di Coppa Provincia Juniores, Centro Sportivo Primavera – Città di Lenola del 10 giugno 2023, nello specifico per ridurre la squalifica dei seguenti calciatori:

- sig. Tullio Cristian, per aver spinto l'arbitro senza gravi conseguenze e, dopo avergli afferrato il braccio, avergli strappato il cartellino dalle mani - squalifica fino al 15/03/2024;
- sig. Quinto Simone, per aver, al termine della gara, insultato l'arbitro mentre lo stesso era all'interno del suo spogliatoio, con la porta chiusa - squalifica per 5 gare;
- ai sigg. Lauretti Samuele e Zizzo Alessandro, per aver inveito e rivolto frasi offensive ed irrispettose nei confronti dell'Arbitro al termine della gara – squalifica per 4 gare;
- al sig. Bangura Ismael – squalifica per 2 gare.

Questa Corte, esaminati gli atti ufficiali ed il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente evidenziato la condotta dei singoli calciatori;

ascoltata la reclamante, che chiedeva un'ampia rivasiazione delle squalifiche comminate ai propri tesserati;

considerato che gli atti di gara fanno piena prova così come previsto dall'art.35 del C.G.S.,

tutto quanto premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, riscontrando dagli atti dunque elementi che possono portare ad una riduzione di alcune delle squalifiche per le quali è stato presentato reclamo,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Bangura Ismael, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Quinto Simone a 4 gare, la squalifica a carico del calciatore Lauretti Samuele a 2 gare e la squalifica a carico del calciatore Tullio Cristian al 10/02/2024, confermando la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Federica Campioni

Pubblicato in Latina il 31 luglio 2023

IL SEGRETARIO
Luigi BIANCO

IL DELEGATO PROVINCIALE
Raffaele VALENTE